

# Rapporto

numero

**7724 R**

data

7 novembre 2019

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **della Commissione ambiente, territorio ed energia sul messaggio 9 ottobre 2019 concernente la modifica dell'art. 8 cpv. 2 LAET concernente l'ineleggibilità/incompatibilità della carica dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET)**

### **I. PREMESSA**

L'art. 8 cpv. 2 della Legge sull'Azienda Elettrica Ticinese (LAET) disciplina i motivi di incompatibilità funzionale e di parentela e affinità dei membri del Consiglio di amministrazione di AET.

L'attuale formulazione dell'incompatibilità per ragioni di parentela e affinità dell'art. 8 cpv. 2 LAET prevede che "[...] [n]on sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato [...] i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda [...]". Come si evince dal testo di legge un consigliere di amministrazione non è eleggibile o deve rinunciare immediatamente alla carica, fra gli altri motivi, quando è legato da legami di parentela e affinità con un dipendente dell'AET. Questo senza alcuna distinzione rispetto al ruolo ricoperto dal parente di una potenziale membro del Consiglio di amministrazione: che si tratti di un membro della Direzione, di un dipendente di una squadra esterna, di un dipendente ausiliario o di un apprendista dell'AET.

Il Consiglio di Stato ritiene eccessivamente restrittiva questa formulazione e ne propone la modifica. Oltre a questa modifica viene colta l'occasione, al pari di altre leggi settoriali, per sostituire nell'art. 8 cpv. 2 LAET l'espressione "*funzionari governativi*" con quella più adeguata "*funzionari dello Stato*".

### **II. CONSIDERAZIONI**

La Commissione ambiente, territorio ed energia ha esaminato la proposta di modifica in oggetto giungendo alle medesime conclusioni del Consiglio di Stato.

Oltre a non avere riscontro in altre leggi settoriali concernenti gli enti parastatali, l'attuale formulazione dell'art. 8 cpv. 2 LAET, limita eccessivamente la non eleggibilità per ragioni di parentela e di affinità. Se tale limitazione è giustificata con i membri del Consiglio di Direzione, stessa cosa non si può dire con coloro che hanno altre funzioni all'interno dell'azienda. Considerata la crescita dell'azienda con, lo ricordiamo, anche la redistribuzione di compiti e personale con Ofima e Ofible e in previsione delle riversioni

degli impianti, appare chiaro che l'attuale formulazione limita senza ragioni oggettive la cerchia di potenziali membri del Consiglio di amministrazione.

Con la modifica di legge proposta si precisa quindi che un consigliere di amministrazione – oltre agli altri motivi già elencati nell'attuale articolo che non sono oggetto di revisioni – non può essere legato da vincoli di parentela e affinità con i membri del Consiglio di Direzione dell'Azienda. Viene quindi eliminata l'incompatibilità/ineleggibilità del consigliere di amministrazione di AET in caso di parentela e affinità con ogni altro dipendente dell'Azienda senza ruoli direttivi.

Articolo in vigore e articolo nuovo a confronto:

Articolo LAET in vigore	Nuovo articolo LAET
<p><b>Art. 8 cpv. 2 LAET</b></p> <p><sup>2</sup>I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari governativi, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti, e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.</p>	<p><b>Art. 8 cpv. 2 LAET</b></p> <p><sup>2</sup>I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, <b>i funzionari dello Stato</b>, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione <b>o di membri del Consiglio di direzione dell'Azienda</b> e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.</p>

### III. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, la Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio a voler adottare la modifica di legge proposta.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Sebastiano Gaffuri, relatore

Alberti - Badasci - Battaglioni - Berardi - Buri -

Caroni - Cedraschi - Gaffuri - Garzoli - Pinoja -

Schnellmann - Storni - Terraneo - Tonini